

Allegato 1)



AVVISO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ “IN RETE” A SOSTEGNO DI UN MAGGIORE E MIGLIORE RACCORDO TRA ALTA FORMAZIONE E MERCATO DEL LAVORO ANNO 2014

DOTTORATI INTERNAZIONALI – BORSE DI STUDIO “PEGASO”

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione a quanto segue:

- LR 32/2002 “TU in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta (DPGR) 47/R 2003 e ss.mm.;
- PRS 2011-2015 approvato con risoluzione n. 49 del Consiglio regionale del 29 giugno 2011 con particolare riferimento al Progetto GiovaniSi;
- Piano generale di indirizzi integrato 2012-15 (PIGI) approvato con delibera del consiglio regionale 32 del 17 aprile 2012;
- Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Nelle more dell’approvazione dei nuovi atti di programmazione, controllo e gestione PO FSE 2014-20, in continuità con la programmazione POR CRO FSE 2007/13:

- Si adotta il presente avviso nel rispetto della “Scheda Università” approvata dal Sottocomitato Risorse Umane del Quadro Strategico Nazionale - Programmazione FSE 2007-2013 nella seduta del 9 Luglio 2009;
- Per la valutazione degli interventi di cui al presente avviso si tiene a riferimento ai “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FSE” approvati dal Comitato di sorveglianza del 15.06.2011;
- Agli interventi finanziati sul presente avviso verranno applicate le procedure per la gestione ed il controllo degli interventi proprie del FSE.
- Gli interventi oggetto del presente avviso, inizialmente finanziati con risorse regionali usufruiranno, successivamente del finanziamento FSE concorrendo all’indice di realizzazione del PO 2014-20 in quanto conformi alle finalità e regole dello stesso;

Articolo 1 – Finalità

Con il presente avviso la Regione Toscana intende:

- sostenere la competitività del sistema regionale e l'occupazione, attraverso la valorizzazione delle eccellenze del sistema universitario regionale e della ricerca e loro messa in rete, stimolandone anche i processi interni di riforma ed innovazione, di internazionalizzazione e qualificazione delle risorse;
- attrarre e formare giovani laureati di talento che possano favorire il trasferimento tecnologico ed in generale lo sviluppo e l'innovazione nell'ambito del sistema socio economico regionale;
- promuovere il rafforzamento delle sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo.

A tale scopo sostiene l'accesso a corsi di dottorato di ricerca regionali realizzati in Toscana, di profilo internazionale, di elevata qualità scientifica e rilevanza applicativa su settori strategici e/o innovativi per lo sviluppo regionale, proposti sul presente avviso dai soggetti puntualmente indicati nel successivo articolo 4.

I finanziamenti regionali assegnati sono finalizzati esclusivamente all'erogazione di borse di dottorato per la durata delle attività formative finanziate.

Art. 2 Priorità trasversali

I progetti dovranno essere coerenti con le priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità sulla base dei principi e degli orientamenti di carattere generale previsti dal FSE. Tale priorità è da intendersi come: a) "*parità di genere*" ovvero i progetti devono esplicitamente porsi l'obiettivo della presenza di destinatari per genere, nonché prevedere modalità di accesso ed attuative tali da consentire l'accesso e la fruizione da parte delle donne; b) *pari opportunità*: ovvero i progetti devono porre attenzione alle persone in condizioni di disagio e disabilità affinché pari opportunità e possibilità siano date anche ai soggetti più deboli.

Articolo 3 – Scadenza per la presentazione delle domande

Le domande di finanziamento con la documentazione richiesta devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 10 giugno 2014 alla Regione Toscana – Settore DSU e sostegno alla ricerca, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 50123 Firenze. Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

Articolo 4 – Soggetti ammessi alla presentazione della domanda

Le domande di finanziamento dei progetti di dottorato di cui al successivo articolo 6 possono essere presentate da:

- **Associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite o costituenti** fra: Università pubbliche statali con sede legale in Toscana e Università per stranieri di Siena (nell'avviso denominate da qui in avanti Università), Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e Istituzioni di formazione e ricerca avanzata, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 74 DPR 382/80, con sede legale in Toscana (nell'avviso denominati da qui in avanti Istituti universitari), Enti di ricerca pubblici nazionali operanti sul territorio regionale.

I soggetti associati in ATS non devono superare il numero massimo di 4.

Nell'ATS devono essere presenti di norma almeno 3 Università; è ammessa la presenza di un numero inferiore di Università qualora il settore scientifico/ambito disciplinare oggetto del dottorato sia rappresentato in Toscana solo in tali Università.

Il soggetto capofila dell'ATS dovrà essere individuata fra le Università o gli Istituti universitari.

Le istituzioni associate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca, garantendo l'accesso ai dottorandi alle strutture dei partner associati.

Ai sensi della direttiva regionale sull'accreditamento (approvata con DGR 968 del 17/12/2007, come modificata con successive DGR 401 del 26/05/08 e con DGR 1013 del 01/12/08) le Università e gli altri soggetti equiparati non sono assoggettati all'obbligo di accreditamento in relazione alle attività istituzionali aggiuntive, in particolare quelle a carattere innovativo e/o sperimentale, di cui alla "Scheda Università".

Possono aderire e sostenere attivamente la realizzazione del progetto di dottorato (senza associarsi formalmente in ATS) altri soggetti sostenitori/collaboratori fra cui imprese pubbliche e private, altri enti ed istituzioni.

Articolo 5 – Tipologia interventi ammissibili

L'azione di cui al presente avviso risponde all'obiettivo tematico "*investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente*" (Reg. 1304/2013 art. 3 lettera c) in particolare è finalizzata a migliorare qualità ed efficacia dell'istruzione superiore post laurea ed a sostenerne l'accesso.

Obiettivi da perseguire sono: a) promozione del raccordo tra il mondo dell'alta formazione, della ricerca e del lavoro, attraverso il finanziamento di progetti di dottorato che accrescano le competenze specifiche ed agevolino l'inserimento lavorativo di giovani laureati, con particolare riferimento a settori innovativi e strategici per lo sviluppo regionale.

b) sostegno alla competitività del sistema regionale e all'occupazione attraverso la valorizzazione delle eccellenze del sistema universitario e di ricerca regionale e loro messa in rete, stimolo dei processi interni di riforma ed innovazione, internazionalizzazione e qualificazione delle risorse

Gli interventi finanziabili sono nello specifico:

- *borse di dottorato di ricerca.*

Soggetti attuatori: Università e Istituti universitari, con sede legale in Toscana, in eventuale partenariato con Enti di ricerca pubblici nazionali operanti sul territorio regionale.

Destinatari: giovani laureati

Copertura geografica: territorio della Regione Toscana; ai fini dell'attuazione dell'avviso le azioni previste devono svolgersi sul territorio regionale salvo periodi di studio e ricerca fuori regione e all'estero.

Articolo 6 Requisiti specifici dei corsi di dottorato ammissibili a finanziamento

I progetti di dottorato per i quali i soggetti indicati nell'articolo 4 possono presentare alla Regione domanda di finanziamento devono possedere i requisiti richiesti per ottenere l'accreditamento

nazionale, secondo quanto indicato nel DM dell' 8 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca “*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*”.

La mancata richiesta dell'accREDITAMENTO o la mancata concessione dell'accREDITAMENTO richiesto dalle Università è condizione di revoca dell'eventuale finanziamento assegnato.

I dottorati da presentare a finanziamento dovranno possedere, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche:

- **durata** complessivamente non inferiore a 3 anni;
- tematiche riferite ad **ambiti disciplinari ampi, organici** e chiaramente **definiti**;
- il **collegio docenti** del corso deve prevedere la presenza formalizzata ed in via esclusiva di **almeno 16 docenti** fra professori ordinari, associati e ricercatori (non più di un quarto di ricercatori), in ruolo, appartenenti a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. In caso di ATS composta anche da enti di ricerca il collegio può essere formato sino ad un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigente di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca. Gli eventuali esperti esterni presenti nel collegio non devono essere in numero superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei partners associati.
- **obbligo di esposizione di borse di dottorato da parte dei soggetti attuatori.** In caso di: a) ATS con 2 partner associati: messa a disposizione da parte dell'ATS di almeno 2 borse di dottorato triennali; a) ATS con 3 partner associati: messa a disposizione da parte della ATS di almeno 3 borse di dottorato triennali; c) ATS con 4 partner: messa a disposizione da parte della ATS di almeno 4 borse di dottorato triennali. Le Borse in questione possono essere coperte con fondi propri dei partners o di altro finanziatore esterno. In tale numero non sono in ogni caso da computare le borse regionali Pegaso richieste ed eventualmente assegnate con il presente avviso.
- Utilizzo, anche se non esclusivo, della **lingua inglese** per attività didattiche, seminariali, di ricerca svolte nell'ambito del corso;
- effettuazione di periodi di **studio e ricerca all'estero di almeno 6 mesi dei beneficiari di borsa regionale**;
- dichiarata disponibilità di **finanziamenti** per il sostegno alla ricerca che rendano possibile la stessa in modo adeguato alle tematiche del corso;
- dichiarata disponibilità di qualificate e specifiche **strutture** operative e scientifiche, a norma, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati ecc.;
- programmazione di attività didattiche (anche in comune fra più corsi di dottorato) di **perfezionamento linguistico e informatico** e attinenti la **gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali**, della **valorizzazione dei risultati** della ricerca e della proprietà intellettuale.
- presenza di una **rete di collaborazione con il sistema imprenditoriale e/o pubblico**, che consenta lo sviluppo di attività formative in strutture non accademiche e che favorisca il raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni anche ai fini di un successivo impiego dei dottori di ricerca;
- garanzia di pari opportunità nell'accesso;

Dovranno inoltre essere valorizzate nella domanda le seguenti informazioni:

- l'oggetto/ambito disciplinare della ricerca;
- il tempo riservato ed i contenuti delle attività didattiche e di apprendimento formale, il tempo e le finalità della formazione attraverso la pratica di attività di ricerca o *internship* in laboratori, aziende e centri di ricerca italiani o esteri;

- le modalità di svolgimento ed i contenuti delle attività didattiche di perfezionamento linguistico e informatico, sulla gestione della ricerca e sui sistemi di ricerca europei ed internazionali, sulla valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
- la presenza (nel collegio docenti o al di fuori di esso) di esperti esterni di comprovata qualificazione;
- le caratteristiche della “rete”, le modalità di collaborazione con **il sistema imprenditoriale e/o pubblico**, finalizzate alla realizzazione del corso e/o al successivo impiego dei dottori di ricerca (anche con riferimento ad eventuali soggetti sostenitori);
- le modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi, con riferimento anche alle modalità della eventuale co-tutela;
- le finalità e le modalità di programmazione e svolgimento dei periodi di studio all'estero;
- le modalità di utilizzo della lingua inglese (o di altra lingua straniera);
- le modalità di predisposizione della tesi di dottorato (lingue utilizzate per la stesura e per la sintesi) e della sua diffusione.

I soggetti attuatori si impegnano a non istituire e a non rinnovare singolarmente ed autonomamente corsi di dottorato di ricerca locali afferenti gli stessi macrosettori CUN del progetto di dottorato regionale, istituito o in via di istituzione, finanziato sul presente avviso regionale.

Possono darsi limitate eccezioni a tale disposizione purchè esplicitate ed adeguatamente motivate nella domanda di finanziamento.

Articolo 7 – Avvio e termine dei corsi di dottorato.

I corsi di dottorato finanziati sul presente avviso devono iniziare all'avvio dell'anno accademico 2014/15. Ciascuno dei suddetti corsi deve concludere le attività formative entro 36 mesi dall'avvio. Per gli eventuali casi di sospensione si veda quanto riportato nel successivo articolo 16.

Articolo 8 – Spese ammissibili e numero Borse regionali

Sono costi ammissibili a finanziamento esclusivamente i costi per l'erogazione di borse di studio a favore di dottorandi ammessi ai corsi di dottorato finanziati sul presente avviso. Per la disciplina della borsa di studio Pegaso si applicano le medesime norme delle Borse di dottorato concesse dalle Università. L'importo complessivo per ciascuna borsa assegnata dalla Regione è quantificato comunque in un massimo di 53.000,00 euro per il triennio.

L'importo per ogni borsa è da considerarsi al lordo, comprensivo di tutti gli oneri, compresa la maggiorazione per i periodi di permanenza all'estero.

Per ciascun progetto di dottorato può essere richiesta l'assegnazione di un numero massimo di Borse regionali Pegaso come di seguito quantificato:

- corso realizzato da ATS con 2 partner: 4 borse regionali
- corso realizzato da ATS con 3 partner: 6 borse regionali.
- corso realizzato da ATS con 4 partner: 8 borse regionali.

Articolo 9 – Requisiti dei destinatari delle borse di studio “Pegaso” e modalità di assegnazione.

Le borse regionali “Pegaso” sono assegnate, erogate e rendicontate dal soggetto attuatore a cura del capofila della ATS, a favore di dottorandi utilmente classificati nella graduatoria di ammissione al corso di dottorato, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un'età non superiore a 35 anni al momento della domanda di partecipazione al concorso di dottorato;

- dimostrare di saper utilizzare la lingua inglese parlata e scritta;
- dichiarare formalmente la propria disponibilità ad effettuare soggiorni di studio e ricerca all'estero per almeno 6 mesi nell'arco del triennio di corso e di essere consapevole che la mancata effettuazione del soggiorno all'estero può comportare la revoca dell'intera borsa di studio.

Il soggetto attuatore è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei suddetti requisiti prima dell'assegnazione della borsa di studio Pegaso.

Il soggetto attuatore realizza la selezione dei destinatari delle borse Pegaso sulla base di procedure, che assicurino la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità presso la potenziale utenza.

Articolo 10 – Risorse disponibili

Ai fini dell'attuazione del presente avviso è destinato un importo pari a 2.968.000,00 euro corrispondente a 56 borse triennali.

In riferimento ai progetti presentati ed ammissibili, alle risorse complessivamente disponibili, alla necessità di massimizzare la spesa, la Regione si riserva la facoltà di rimodulare il numero delle borse da assegnare e/o i relativi importi.

Articolo 11 – Modalità di presentazione della domanda

Le domande dovranno pervenire presso la Regione Toscana – Settore DSU e sostegno alla ricerca, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 50123 Firenze entro la scadenza perentoria di cui all'articolo 3.

Le domande devono essere inviate **tramite PEC** all'indirizzo riportato nel precedente articolo 3.

Nell'oggetto delle domande trasmesse deve essere riportata la seguente dicitura: “**Settore DSU e sostegno ricerca – Avviso Borse di studio Pegaso anno 2014**”. La domanda che pervenga oltre la scadenza prevista non sarà ammissibile e quindi non verrà valutata.

Articolo 12 Documenti da presentare

Per richiedere il finanziamento sul presente avviso occorre presentare la seguente documentazione:

- 1) **domanda di finanziamento** redatta secondo lo schema allegato (allegato A);
- 2) **formulario di progetto e PED (piano economico)** redatto secondo lo schema allegato (allegato B)
- 3) **copia dell'atto di costituzione della ATS** se già costituita, oppure **lettera di intenti** da cui risulti l'impegno a costituirsi in caso di approvazione del progetto, sottoscritta da tutti i partner.
- 4) **lettera di adesione** al progetto di eventuali altri soggetti sostenitori, per i quali non è prevista associazione formale in ATS.
- 5) **copia carta identità** dei soggetti sottoscrittori (non necessaria in caso i documenti vengano firmati in digitale).

La domanda di finanziamento, il formulario di progetto ed il PED devono essere presentate alla Regione utilizzando gli appositi modelli di domanda e formulario allegati al presente avviso. La domanda di finanziamento, il formulario e la lettera di intenti per la costituzione dell'ATS devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto attuatore a pena di inammissibilità. In caso di ATS già costituita tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal solo legale rappresentante del soggetto capofila; in caso di ATS costituenda la documentazione deve essere sottoscritta anche dai legali rappresentanti di tutti i partner.

La lettera di adesione degli altri eventuali soggetti sostenitori non associati in ATS deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o di chi ne ha procura ed essere corredata da copia della carta di identità del sottoscrittore.

In questo caso l'assenza della lettera e/o della firma e/o della copia del documento di identità non comportano inammissibilità del progetto, ma impattano sulla valutazione del progetto.

Ciascun progetto riguarda un solo corso di dottorato. Il formulario di progetto deve essere numerato in ogni pagina.

L'invio PEC viene eseguito dal soggetto capofila dell'ATS.

Articolo 13 – Ammissibilità delle domande a finanziamento

I progetti sono ritenuti ammissibili, valutabili e approvabili se:

- pervenuti entro il termine nell'articolo 3;
- presentati sull'apposita modulistica e con le modalità indicate nei precedenti articoli 11 e 12;
- presentati da soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 4 dell'avviso;
- sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona che abbia legittimità ad impegnare verso l'esterno l'ente di appartenenza in forza di procura o altro documento equivalente;
- contenenti interventi ammissibili (articoli 5 e 6 dell'avviso);
- completi nella documentazione richiesta, nelle dichiarazioni e sottoscrizioni.
- il soggetto proponente non abbia messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

L'istruttoria di ammissibilità è eseguita a cura del settore regionale competente. I progetti ammissibili sono sottoposti a valutazione.

E' facoltà dell'ufficio richiedere chiarimenti/integrazioni su elementi attinenti l'ammissibilità dei progetti nel rispetto in ogni caso dei principi di equità, imparzialità e pari trattamento.

Articolo 14 – Valutazione

Le operazioni di valutazione sui progetti ammessi sono effettuate da un gruppo di valutazione nominato dal dirigente responsabile del Settore DSU e sostegno alla ricerca.

Non sono richieste integrazioni su elementi solo oggetto di valutazione. L'assenza degli stessi o la mancata chiarezza impattano negativamente sul punteggio di valutazione da attribuire.

La valutazione è effettuata con riferimento ai criteri di "Qualità e coerenza progettuale", "Risultati attesi", "Soggetti coinvolti", "Priorità". Sono finanziabili i progetti il cui punteggio di valutazione raggiunga almeno 55 punti su 100.

Nell'allegato C all'avviso sono dettagliati i criteri di valutazione con i relativi punteggi.

Articolo 15 - Approvazione graduatoria e pubblicità

Gli esiti della valutazione dei progetti saranno noti entro la data del 10 luglio 2014; la graduatoria sarà approvata con decreto del dirigente competente. La graduatoria sarà pubblicata, oltre che sul BURT, sul sito internet della Regione Toscana <http://www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-e-istruzione/università>. Tale pubblicazione sul sito varrà come notifica degli esiti per tutti i soggetti richiedenti, non saranno inviate comunicazioni postali.

Articolo 16 – Adempimenti e vincoli del beneficiario del finanziamento

Per disciplinare la gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di pagamento il soggetto attuatore sottoscrive una convenzione con la Regione Toscana.

La convenzione viene sottoscritta con il soggetto individuato quale capofila della ATS costituita.

I partner devono costituirsi in ATS e l'atto deve essere trasmesso alla Regione Toscana entro 40 giorni dalla pubblicazione sul BURT della graduatoria, in ogni caso prima della stipula della convenzione.

La convenzione viene stipulata entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria.

La data di avvio del progetto è quella di sottoscrizione della convenzione che rappresenta il giorno dal quale sono imputabili le spese per l'erogazione delle borse. **Se il soggetto attuatore si trova nella necessità di adottare il bando di partecipazione al corso di dottorato antecedentemente alla data di stipula della convenzione, il soggetto attuatore comunica tale circostanza alla Regione richiedendo di anticipare la data di avvio del progetto, motivandone l'esigenza.**

Il soggetto attuatore deve dare comunicazione dell'adozione del bando per la partecipazione al corso di dottorato e dei decreti di assegnazione delle borse ed inviarne copia alla Regione. Deve inviare comunicazione dell'avvio dell'attività formativa con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo ed inserire il dato nel sistema informativo regionale. Deve altresì trasmettere l'elenco dei soggetti assegnatari delle borse di studio regionali e delle altre borse assegnate e dare comunicazione sulle sedi amministrative in cui sono conservati gli atti di selezione ed assegnazione delle stesse (composizione commissione, verbali, graduatorie, atti assegnazioni ecc.), gli atti amministrativo-contabili di erogazione delle borse e la formalizzazione della composizione del collegio docenti, anche ai fini di verifiche in loco. E' tenuto a far sottoscrivere ai dottorandi assegnatari delle borse regionali Pegaso un atto unilaterale di impegno dove vengano riportati requisiti, condizioni, vincoli ed adempimenti necessari per l'acquisizione ed il mantenimento della borsa di studio regionale, anche con esplicito riferimento al soggiorno all'estero.

Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al termine di ciascun anno di corso l'ammissione dei beneficiari della Borsa Pegaso all'anno successivo. I dottorandi assegnatari delle borse regionali devono produrre al termine del primo e del secondo anno di corso nonché al termine del triennio di corso una relazione sulle attività formative frequentate e sulle attività di ricerca intraprese, sui principali risultati, sul soggiorno all'estero e sul grado di soddisfazione del corso, che devono essere trasmesse al Settore DSU e sostegno alla ricerca a cura del soggetto attuatore, rispettivamente al termine del 1^o, del 2^o anno e del corso triennale (quest'ultima insieme al rendiconto).

Il soggetto attuatore è tenuto a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali, nonché altri dati informativi che la Regione dovesse richiedere sui progetti. Nelle more dell'approvazione dei nuovi atti di

programmazione, controllo e gestione POR FSE 2014-20 e della messa a punto ed avvio del sistema informativo FSE 2014/20, il soggetto attuatore è tenuto a svolgere il monitoraggio su fogli excell in continuità con i contenuti e le modalità della programmazione POR CRO FSE 2007/13; è tenuto altresì a riversare i suddetti dati – oltre ad eventuali altri si rendessero necessari - nel sistema informativo FSE 2014/20 non appena operativo.

Gli adempimenti sul monitoraggio e in generale l'implementazione del sistema informativo FSE sono condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.

L'avviso pubblico emanato dal soggetto attuatore per l'ammissione ai dottorati di cui al presente finanziamento deve prevedere l'indicazione dei loghi dei soggetti finanziatori (UE, Stato, Regione), l'indicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento citata nel presente avviso, il rispetto della DGR 534/2006 relativa all'inclusione dei parametri di genere negli avvisi finanziati con risorse regionali, il rispetto delle indicazioni previste dalla DGR 1179/11 e ssmm per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività con particolare riferimento a modalità e criteri di selezione trasparenti, modalità di divulgazione dell'avviso e condizioni relative alla concessione della borsa. La medesima normativa dovrà essere citata negli atti di assegnazione delle borse pegaso.

I destinatari delle borse di studio "Pegaso" dovranno possedere i requisiti indicati nel presente avviso e nel progetto finanziato e tali da assicurare la ricaduta degli effetti sul territorio regionale toscano.

I fondi erogati per borse di studio regionali a favore di dottorandi che rinuncino ed interrompano il corso nei primi 3 mesi, ovvero senza aver conseguito alcun risultato documentato in termini di competenze acquisite non sono riconosciuti a rimborso dalla Regione. In caso di rinuncia in ogni caso il soggetto attuatore è tenuto a richiedere al borsista e a trasmettere alla Regione dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 che motivi la rinuncia.

I casi di sospensione dovuti per legge, con la relativa motivazione, devono essere comunicati alla Regione entro 5 giorni dal loro verificarsi per la relativa autorizzazione. Sospensioni di diverso tipo non sono di norma accoglibili.

Ai fini della documentazione delle spese per le borse di studio regionali occorre presentare:

- 1) Cedolini paga/borsa mensili emessi in favore dei destinatari delle borse di studio regionali debitamente annullati tramite apposizione di timbro di imputazione al Fondo Sociale Europeo;
- 2) Documento attestante il pagamento dei cedolini paga: mandato di pagamento quietanzato dal tesoriere o documentazione equivalente.
- 3) Attestazione di pagamento degli oneri fiscali e previdenziali (Mod. F24);
- 4) Prospetto di riepilogo Mod. F24 in cui siano esplicitati gli oneri fiscali e previdenziali versati per singolo destinatario della borsa per periodo di riferimento.

I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale o assegno circolare o assegno bancario non trasferibile.

I giustificativi di spesa portati a rendiconto devono essere debitamente annullati tramite l'apposizione di timbro ad inchiostro indelebile (non sul retro del documento).

A titolo di esempio, il timbro da apporre sui giustificativi di spesa può essere strutturato nel seguente modo:

Soggetto Attuatore
FSE
Codice progetto.....
Progetto.....
.....
Imputazione per €.....

Il soggetto attuatore deve presentare alla Regione Toscana-Settore DSU e sostegno alla ricerca, entro 60 giorni dalla comunicazione di fine progetto, il dossier di rendiconto contenente:

- scheda finanziaria validata, utilizzando il format presente sul sistema informativo, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore;
- poiché è prevista un'unica voce di spesa, B 2.4.13 – “*Borse di studio*” per ciascun borsista a voce di spesa della scheda finanziaria dovrà essere allegata una tabella-elenco contenente per ciascun destinatario di borsa l'elenco dei giustificativi di spesa, tipologia ed estremi del documento che attesta il pagamento e relativo importo (quietanze);
- copia conforme della documentazione di spesa come sopra descritta, organizzata ed ordinata in fascicoli distinti per i diversi destinatari della borsa, come da tabella-elenco in modo da agevolare il controllo;
- copia conforme dei Mod. F24 e prospetti di riepilogo Mod. F24 in cui siano esplicitati gli oneri fiscali e previdenziali versati per singolo destinatario per periodo di riferimento;
- relazioni dei borsisti Pegaso: attività didattiche e di apprendimento formale frequentate, attività di ricerca svolte, principali risultati conseguiti, pubblicazioni, specifica dei periodi trascorsi all'estero con indicazioni attività svolte e benefici ottenuti in termini di qualificazione;
- relazione finale sul progetto a cura del soggetto attuatore: attività svolte e risultati conseguiti dal progetto di dottorato, punti di forza/elementi da valorizzare ed eventuali scostamenti da quanto previsto e/o criticità.
- Attestazione che per ciascun borsista certifichi il completamento del percorso formativo e l'ammissione all'esame finale.

Il finanziamento sarà erogato a favore del soggetto beneficiario secondo i tempi e le modalità seguenti:

1 – anticipo di una quota pari al 20% del finanziamento pubblico approvato, all'avvio del progetto, dietro presentazione della relativa richiesta da parte del soggetto attuatore al Settore DSU e sostegno alla ricerca, una volta che sia stata sottoscritta la convenzione e comunicata l'adozione del bando di partecipazione al dottorato;

2 – successivi rimborsi delle spese quietanzate fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto 1, dietro:

- presentazione della relativa richiesta da parte del soggetto attuatore alla Regione;
- inserimento delle spese per le quali si richiede il rimborso nel sistema informativo regionale;
- puntuale alimentazione dei dati di monitoraggio fisico (avvio attività ed anagrafiche beneficiari);
- invio alla Regione della documentazione tecnica richiesta sull'attuazione del progetto alle scadenze prestabilite.

I tempi e le modalità per l'erogazione dei rimborsi di cui al punto 2 sono quelli previsti dalle procedure di monitoraggio trimestrale della spesa;

3 – erogazione del saldo previa: a) consegna da parte del soggetto attuatore alla Regione del rendiconto e delle relazioni finali; b) inserimento telematico da parte del soggetto attuatore dei dati fisici e finanziari relativi alla chiusura del progetto; c) controllo del rendiconto da parte della Regione (secondo le 2 fasi indicate nella DGR 1179/11 par. B.12).

Le erogazioni finanziarie avverranno entro 90 giorni dal momento in cui il soggetto attuatore maturerà il diritto a riceverle.

Si procederà ad eventuale recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto attuatore incrementato dagli interessi calcolati in base alla normativa in vigore a chiusura operazione.

I soggetti attuatori sono in ogni caso tenuti a conoscere ed applicare per quanto pertinente le procedure approvate con DGR 1179/11 e ssmm, nonché la normativa comunitaria in materia.

In particolare con riferimento alla DGR 1179/11: Sezione A paragrafi A.1. (a); A.5.; A.11; A.13, A.14, A.15, A.16; Sezione B paragrafi B.1, B.2 e B.3 (PED) limitatamente all'indicazione nella

componente RICAVI del solo contributo pubblico per le borse regionali aggiuntive e nelle voci di costo alla valorizzazione della sola voce B.2.4.13 “*borse di studio, assegni di ricerca*”; B.6, B.7, B.8, B.12.

Art. 17 Valutazione finale sugli esiti dei progetti finanziati

Il soggetto attuatore è tenuto alla presentazione ai competenti uffici regionali, al termine del progetto, di una relazione di valutazione finale sugli esiti degli interventi.

La relazione di valutazione si configura quale momento di verifica e di giudizio delle strutture universitarie beneficiarie sui risultati che emergono dal monitoraggio in itinere e finale del progetto. A tale scopo i soggetti attuatori predispongono adeguati sistemi di rilevazione anche della soddisfazione dei destinatari. Insieme alla suddetta relazione finale a cura dei soggetti attuatori devono essere trasmessi i report finali sullo svolgimento delle attività e sui risultati raggiunti a cura di ciascun assegnatario della Borsa regionale (cfr at. 16).

Articolo 18 – Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi alle disposizioni comunitarie vigenti in materia di informazione e pubblicità degli interventi dei fondi strutturali

Articolo 19 – Tutela dati personali

I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs 196/03 e sm.

Articolo 21 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è Il Settore DSU e sostegno alla ricerca (Dirigente Dott. L. Bacci).

Articolo 22 – Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è reperibile sul sito internet della Regione Toscana alla pagina <http://www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-e-istruzione/universita>.

Informazioni sull'avviso possono essere richieste al Settore DSU e sostegno alla ricerca tramite il seguente indirizzo mail: altaformazioneuniversitaria@regione.toscana.it.

Allegati all'avviso:

A – Domanda di finanziamento

B - Formulario di progetto e PED (piano finanziario)

C – Sistema di valutazione

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità previste dalla legge regionale 32/2002 e dal FSE
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità *manuale / informatizzato*
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento.
4. I dati, limitatamente agli esiti finali delle procedure di individuazione dei soggetti assegnatari dei finanziamenti, saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme della RT regolanti la pubblicità degli atti amministrativi.
5. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana
6. Il responsabile del trattamento è il Settore DSU e sostegno alla ricerca
7. Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del responsabile.
9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

